



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, Dott. Fabio Florini,

A) Letto il ricorso iscritto al n. 15/2022 Vol. Liq. Patr. - dep. 13/5/2022 - da:

MASTROVITO Claudia Anna (nata il 29/7/1970 a Manduria/TA, res.te in Sasso Marconi/BO, via - C.F. - rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Brandoli, essendo elettiv.te dom.ta presso il suo Studio legale, sito in Bologna, via Dei Mille n. 22 – la quale ha chiesto la liquidazione dei propri beni ai sensi dell'art.14/ter Lg. 3/2012;

B) Esaminata e valutata la relazione particolareggiata della **professionista delegata dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il locale ODCEC, Dott.ssa Esterina LITTARDI**, allegata al suddetto ricorso;

C) Ritenuto che la richiamata domanda di Liquidazione risulta ammissibile, sussistendo i presupposti individuati dalla disciplina applicabile (di cui all'art.14/ter Lg. 3/2012):

- la Debitrice è infatti sovraindebitata, non fallibile, così come non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2°, lett. a), b) Lg. 3/2012, ovvero non è stata sottoposta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Lg. 3/2012, non ha fatto ricorso – nei precedenti 5 anni – ai procedimenti previsti dalla Lg. 3/2012, non avendo neppure subito, per cause a lei imputabili, alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012; infine, ai sensi dell'art.14/ter co.5°, ella – secondo quanto attestato dall'OCC – ha fornito idonea documentazione, che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

D) Ritenuto che non vi è, allo stato, ragione per fissare un'udienza in contraddittorio, atteso che nel presente procedimento – residuale, tra le procedure regolatrici del sovraindebitamento – ai fini della Liquidazione del patrimonio disciplinata dall'art. 14/ter Lg.3/2012 non è in realtà prevista una fase di "omologa" (nonostante l'evidente refuso

(1)

compiuto dal Legislatore, nella previsione dell'art. 14/quinquies), essendovi contemplata soltanto la relativa esecuzione, mentre il rinvio all'art. 10 co. 6° è destinato ad individuare le norme di rito applicabili per l'eventuale fase di reclamo ;

E) Rilevato come il patrimonio complessivo messo a disposizione dall'odierna ricorrente comprenda anzitutto alcuni cespiti immobiliari – uno in capo alla medesima soltanto per una quota indivisa – di seguito elencati :

a) Unità immobiliare di proprietà superficiaria per 1/12 sita nel Comune di Manduria (TA), Via _____ (e censite al locale Catasto, Foglio _____, part. _____, Sub. _____, Cat. A/3, Classe 3, vani 7, mq. 116, R.C. € 524,20);

La complessiva stima del suddetto immobile è di € 68mila circa, donde il valore della quota spettante alla Mastrovito – da liquidare tramite procedura competitiva – può considerarsi intorno ad € 4mila .

b) Unità immobiliari di piena proprietà – appartamento e autorimessa – situate nel Comune di Sasso Marconi (BO) Via _____, censite rispettivamente :

***ABITAZIONE DI TIPO CIVILE (P. T-3):** Foglio _____, Mappale _____, Sub. _____, Cat. A/3, Classe 3, Consistenza 5 vani; Sup. mq. 88, R.C. € 529,37) - **gravata da ipot. volontaria iscr. 28/11/2019 in favore di BNL per € 206mila (su capitale di € 101mila);**

***AUTORIMESSA (P. T):** Foglio _____, Mappale _____, Sub. _____, Cat. C/6, Classe 4; Sup. mq.12, R.C. € 92,96) - **gravata da ipoteca volontaria iscritta il 28/11/2019 in favore di BNL per € 206mila (su capitale di € 101mila):**

La complessiva stima del suddetto immobile è di € 170mila circa, donde il valore di partenza – ai fini della procedura competitiva – nella relativa liquidazione ammonta a circa € 120mila .

F) CHE nel patrimonio "liquidabile" della MASTROVITO rientrano altresì :

a) Il reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato, che – secondo le dichiarazioni dei redditi disponibili – raggiunge circa Eu*1.820* mensili, detratto quanto di seguito precisato ;

b) Saldo attivo del Conto a lei intestato presso "Banco/Posta";

c) Ogni altro bene o diritto economicamente rilevante che pervenga alla suddetta ricorrente entro i quattro anni successivi alla pubblicazione del presente decreto: ne restano attualmente esclusi – in quanto privi di autonomo valore apprezzabile, nonché funzionali alla sua attività lavorativa come infermiera, che implica turni anche in orario notturno – sia gli arredi casalinghi, sia la vettura "Peugeot" targata

(2) 

(immatricolata nel 2005) .

G) CHE ai fini dell'esclusione dall'ambito della presente procedura di liquidazione per sovraindebitamento, anzitutto va tenuto conto delle risorse che residuino una volta soddisfatte le primarie esigenze di sostentamento della ricorrente, la quale – anche a seguito *del contributo di 300 Euro mensili cui è tenuta per il mantenimento della prole (affidata al coniuge divorziato) e del futuro canone di locazione per 600 Euro mensili (una volta lasciata l'abitazione in proprietà, dopo la relativa vendita) – le indica nell'importo di circa Eu*2.200* mensili; in proposito – considerando che l'attuale “stipendio netto” della ricorrente si aggira (eliminati i prelievi diretti “in busta”, oggi complessivi Eu*529* mensili) intorno ad Eu.*1820* mensili (per 13 mensilità) – occorre tuttavia osservare che, allo stato, nessun canone locatizio è richiesto a carico della MASTROVITO, anche a prescindere poi dall'opportunità di una revisione sulla misura dell'assegno nei confronti del figlio (convivente con il padre), sicchè di tale voce di spesa si dovrà parlare quando occorrerà in concreto darvi corso: nella presente fase, la somma “indisponibile” risulta dunque ipotizzabile in termini prudenziali per la cifra annua complessivo di Eu*19.700* – salvi gli adeguamenti che si rendano necessari nel prosieguo – tale determinandosi qui l'importo vincolato dallo scrivente alla destinazione di cui al co. 6° lett. “b”, dell'art. 14/ter Lg. 3/2012 .

H) Che poichè nulla emerge qui, circa un eventuale diniego, da parte del titolare dell'originaria funzione di organo dell'OCC, ad assumere il compito di Liquidatore nel prosieguo, allora nessuna controindicazione sconsiglia di provvedervi nominandolo nella persona della stessa dott.ssa Esterina LITTARDI .

P. Q. M.

1) Il G.D. della procedura di Sovraindebitamento n. 15/2022 VOL. Liq. Patr. - Dichiara **aperto il programma di liquidazione dei beni del debitore richiedente, come individuati ai capi E), F), G) della premessa motivazione**, disponendo che esso abbia la durata di un quadriennio – a decorrere dal deposito del presente decreto – e disponendo quanto segue, con riferimento alla posizione di **MASTROVITO Claudia Anna** :

- *a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione;
- *b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del

(3) 

presente piano;

*c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da cause di prelazione di natura "reale";

*d) il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali e degli altri eventuali privilegiati;

*e) il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari, con le eventuali disponibilità residue dopo il pagamento dei crediti poziori .

2) Dichiara sospesi gli interessi, ai sensi dell'art.14/ter co.ult, Lg.3/2012, intendendo che dal deposito della domanda non decorrono - ai soli effetti del concorso - gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, nonché restando confermato quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi II e III c.civ;

3) Dispone che – fino alla data in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – da parte dei creditori aventi **titolo oppure causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta** con il presente decreto, NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive: ciò **con sospensione sia delle eventuali esecuzioni pendenti** – anche con riscossione periodica presso terzi – **e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito i cui prelievi periodici risultino in corso**; altrettanto, **NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione** .

4) Dichiara che i creditori **aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta** con il presente decreto **non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012**: ciò sempre **con sospensione sia delle eventuali esecuzioni pendenti** – anche mediante riscossione periodica presso terzi – **e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito, i cui prelievi periodici risultino in corso** .

5) Dichiara che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione del relativo patrimonio:

*a) i **crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c.**, nonché i **crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e**

(4) 

quanto il debitore guadagna con la sua attività: ciò entro i limiti stabiliti al capo G) della premessa motivazione, nonché con l'obbligo di versare periodicamente al Liquidatore – con cadenza mensile, oppure come altrimenti concordato con il Liquidatore – ogni eventuale eccedenza di volta in volta riscontrabile rispetto all'importo suddetto, unitamente agli ulteriori beni che rientrino nel patrimonio della sovraindebitata entro il prossimo quadriennio;

*b) i beni impignorabili secondo legge;

*c) quelli non ricompresi nell'inventario, in quanto riconosciuti economicamente privi di utile realizzo ;

6) Dichiaro che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012 .

7) Dichiaro che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo secondo le modalità della vendita competitiva, in quanto di rispettiva applicabilità .

8) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (con esclusione di ogni altra facoltà di diffusione, da intendersi illecita e vietata), nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

9) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore, in presenza dei beni immobili sopra descritti, destinati al relativo realizzo .

10) **Nomina** Giudice della presente Procedura n. 15/2022 VOL. (Sovr. Liq.ne Patr.) - ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – **il dott. Fabio Florini** .

11) **Nomina all'ufficio di Liquidatore la dott. Esterina LITTARDI – iscritta all'ODCEC in Bologna** – disponendo che ella proceda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.3/2012 ed autorizzandola ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate a soddisfare i creditori previo

(5) 

riparto secondo legge ;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla
ricorrente ed al Liquidatore nominato .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali
del Tribunale, il giorno 6 giugno 2022 .

Il Presidente - G.D.

dott. Fabio Florini



Depositato in cancelleria

il 07/06/22

IL CANCELLIERE
DOTT. MASSIMO GIUNTA

